



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Catania, Sezione III penale, composta da:

Dott.ssa Francesca Cercone **Presidente est.**

Dott.ssa Anna Maggiore **Consigliere**

Dott. Paolo Corda **Consigliere**

ha pronunciato, in sede di trattazione cartolare ex art. 23 bis D.l. n. 137/2020, la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale
nel procedimento nei confronti di:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Difeso di fiducia dall'Avv. Davide Tutino del foro di Catania;

IMPUTATO

a) del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies Codice della Strada, perché si poneva alla guida del veicolo [REDACTED] targato [REDACTED] in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato il 1,29-1,39 g/1 e provocava un incidente stradale in viale [REDACTED] all'altezza della [REDACTED] alle ore 23.40 circa, dunque dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.

In Catania, il 28.10.17

APPELLANTE

avverso la sentenza n. [REDACTED] pronunciata in data 13.02.2020 dal Tribunale di Catania, Sez. IV, in composizione monocratica, con la quale [REDACTED] è stato giudicato colpevole del reato a lui ascritto come in epigrafe e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 186 c. 2 bis c.d.s., condannato alla pena, sospesa, di mesi due di arresto ed € 600,00 di ammenda, già ridotta per la scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali.

N. 6768/2025

Sentenza

N. [REDACTED]
[REDACTED]

N. [REDACTED] 1
Reg. Gen.

UDIENZA

17/11/2025

Depositata il 17-11-2025

IL FUNZIONARIO ADDETTO UPP
Dott.ssa Giulia Barbera

Estratto notificato



Irrevocabile il

N. Reg.
Esec. Pen.

Estratti alla Proc.
Generale

Proc. Rep. presso

Trib. di

Addì

Redatta scheda il

Il Tribunale ha ordinato la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

e fatta
comunicazione
elettorale al
Comune di

Art.

Campione Penale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.02.20, il Tribunale di Catania, Sez. IV, in composizione monocratica ha ritenuto [REDACTED] responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 186 c. 2 bis C.d.s., lo ha condannato alla pena, già ridotta per la scelta del rito, di mesi due di arresto ed € 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale ha ordinato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della sentenza nel casellario giudiziale

Il Tribunale ha altresì applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

Avverso tale decisione il Difensore dell'imputato ha proposto tempestivamente appello chiedendo:

1. la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.;
2. in subordine, la revoca della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in quanto già applicata all'imputato, così come indicato nel verbale di accertamento della Polizia Municipale del [REDACTED].

All'odierna udienza, svoltasi con rito cartolare, il P.G. rassegnava le conclusioni scritte in atti, regolarmente notificate alle altre parti processuali, con cui chiedeva la conferma della sentenza ove il reato non fosse già prescritto.

Il Difensore dell'imputato, nelle conclusioni scritte, chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione insistendo, in subordine, nei motivi di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva, preliminarmente, la Corte che dalla data di consumazione del reato – **28.10.2017** - sono ormai decorsi i termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 160 c.p., pari, nel caso che ci occupa, ad **anni cinque** (quattro anni, trattandosi di contravvenzione, da aumentare di $\frac{1}{4}$ in applicazione dell'art. 161 c.p.), a cui aggiungere, attesa l'epoca di commissione del fatto, compresa tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, il periodo di sospensione, pari ad **anni 1 e mesi 6**, di cui al regime previsto dalla c.d. Riforma Orlando (cfr. Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2024). Prescrizione massima così maturata il **28.04.2024**.

La sentenza oggetto dell'appello che in questa sede si discute deve, quindi, essere riformata, in quanto il reato per cui è intervenuta condanna in primo grado è estinto per essere maturato il termine prescrizionale e la colpevolezza dell'imputato risulta accertata al di là di ogni ragionevole dubbio.

A tal proposito, in forza del pacifico orientamento della Corte di Cassazione, quanto al rapporto tra prescrizione, evidenza della innocenza e assoluzione ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., rileva il principio per cui il giudice, in presenza di una causa di estinzione del reato, può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito solo quando l'evidenza dell'innocenza sia lampante, così che la valutazione che deve compiere al riguardo

appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di apprezzamento ovvero sia da escludere qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, incompatibili col concetto di mera constatazione; il proscioglimento nel merito, quindi, anche quando sopravvenga una causa di estinzione del reato per una diversa qualificazione del fatto in sede di appello, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, nel senso che il giudice non è tenuto a svolgere un esame compiuto ed approfondito delle risultanze probatorie già assunte, ma deve dichiarare l'estinzione del reato (Cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 35490 del 28/5/2009 e, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 3689 del 07/10/2014, Rv. 262175).

Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Terza Sezione della Suprema Corte, che, con sentenza n. 11609 del 26/01/2022, ha ribadito *«La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze»*.

Ciò posto, analizzando il caso concreto, le emergenze istruttorie a carico dell'imputato, correttamente valutate dal primo decidente, rendono impossibile pervenire ad una pronuncia assolutoria di merito.

In ordine ai fatti va rammentato che in data [REDACTED] alle ore 23:40 circa, in [REDACTED] [REDACTED] a Catania, si era verificato un incidente tra due autovetture, la prima guidata dall'odierno imputato, con a bordo [REDACTED] [REDACTED] la seconda guidata da [REDACTED].

Intervenuto sul luogo il personale della Polizia Municipale, entrambi i conducenti venivano sottoposti a test per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue dal quale risultava che l'odierno imputato aveva un tasso pari a 1.29 g/l.

Inoltre, veniva rilevato che l'incidente non aveva procurato danni alle persone ma solo ai veicoli coinvolti e all'aiuola posta sul marciapiede.

Ciò detto, non essendo evincibile allo stato degli atti alcun elemento da cui trarre l'innocenza dell'odierno appellante in termini di evidenza, questa Corte rileva l'impossibilità di pervenire in questa sede ad una pronuncia di proscioglimento nel merito, essendo il reato allo stesso ascritto ormai estinto per intervenuta prescrizione per come sopra specificato.

In risposta al primo motivo di gravame, anche a voler ritenere sussistente l'applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 131 bis c.p., questa Corte rileva come sulla stessa prevarrebbe in ogni caso la declaratoria di prescrizione atteso che, come costantemente rassegnato dalla giurisprudenza di legittimità, "la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex

art. 131 bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica" (Cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 43700 del 28.09.2021 Ud. (dep. 26.11.2021) Rv. 282214 - 1).

In conclusione, la Corte non ravvisando alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129, secondo comma, c.p.p. dichiara l'intervenuta prescrizione quale causa di estinzione del reato in disamina.

Dalla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione deriva la revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 157 c.p. e 605 c.p.p.,
in riforma della sentenza [REDACTED] pronunciata in data 13 febbraio 2020 dal Tribunale di Catania, Sez. IV, in composizione monocratica, appellata da [REDACTED],
dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Catania, 17 novembre 2025

DEPOSITATA IN UFFICIO
CA 17-11-2025

IL FUNZIONARIO ADDETTO UPP
Dott.ssa Giulia Barbera



La Presidente

Francesca Cercone